VII LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 88

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA

Presentata il 14 luglio 1976

Abrogazione del Capo V del Titolo II del codice di procedura penale

Onorevoli Colleghi! — Le vicende relative a taluni gravissimi processi hanno, negli ultimi anni, evidenziato gli aspetti negativi e soprattutto le possibilità di abusi e di distorsioni di un istituto processuale penale come quello della remissione dei procedimenti per legittima suspicione.

D'altro canto il diffondersi dei mezzi di comunicazione di massa, che hanno fatto sempre più deperire certe condizioni di differenziazione di atteggiamenti e di stati emotivi della pubblica opinione e, parallelamente, la maggiore mobilità, delle persone, e, purtroppo, il diffondersi oltre ristretti limiti territoriali della capacità operativa e quindi di intimidazione da parte di ambienti delinquenziali, rendono superflui ed inefficaci provvedimenti diretti a sottrarre determinati processi alla loro sede naturale nell'intento di evitare le conseguenze di particolari condizioni relative all'ordine pubblico ed alla sicurezza dei giudicanti, dei testimoni e degli altri partecipanti alle vicende giudiziarie. A ciò può fare riscontro una maggiore facilità di una tempestiva organizzazione di servizi di ordine pubblico con lo spostamento di adeguate forze. Ne consegue che l'istituto della remissione per legittima suspicione appare non più rispondente alle necessità ed alle 'finalità per le quali era stato concepito.

Considerazioni in larga misura coincidenti ed analoghe rendono oramai anacronistico l'istituto, regolato dall'articolo 60 del codice di procedura penale, della remissione dei procedimenti penali riguardanti magistrati. Infatti l'ambiente giudiziario non può più considerarsi nell'epoca presente chiuso nei limiti del distretto e d'altro canto la serenità e l'obiettività della magistratura possono trovare il loro presidio in ben altri dati che non in quelli precari della lontananza della sede del processo dal luogo dove eserciti le funzioni il magistrato imputato o parte lesa. Senza dire che, comunque, in particolari circostanze gli istituti della astensione e della ricusazione potrebbero adeguatamente sovvenire ad inconvenienti che apparissero altrimenti inevitabili.

La norma di cui all'articolo 60, d'altro canto, per il suo automatismo, può sortire effetti deleteri bloccando e ritardando sul nascere inchieste giudiziarie delicatissime, anche quando la situazione sia tale da richiedere la massima tempestività.

Appare quindi opportuno ed urgente provvedere alla soppressione delle norme di cui al capo V del Libro Primo del codice penale.

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

 $\dot{\mathbf{E}}$ abrogato il capo V del Titolo II (articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60) del codice di procedura penale.